

AMBIENTE: Inquinamento acustico – Derivante da un impianto produttivo – Provvedimento comunale finalizzato a limitare le emissioni rumorose – Riferimento all’accertato superamento del valore limite di emissione differenziale notturno pari a 3 dB(A) – Legittimità – Fattispecie.

Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, 7 novembre 2022, n. 1112

“[...] il superamento del valore limite di emissione differenziale notturno pari a 3 dB(A) accertato da ARPA, cioè da un Ente pubblico preposto allo svolgimento delle verifiche in materia di inquinamento acustico, è sufficiente a giustificare il provvedimento adottato dal Comune, che pertanto non necessitava di ulteriore motivazione in quanto l’interesse pubblico è in re ipsa ed è costituito dall’obiettivo di ridurre l’inquinamento acustico, mantenendo le emissioni sonore entro i limiti fissati dal legislatore [...]

[...] ARPA è Ente istituzionalmente preposto alla tutela dell’ambiente, con compiti – tra l’altro – di controllo e di segnalazione alle Autorità preposte alla repressione di eventuali violazioni della disciplina in materia ambientale. Dunque, quand’anche ARPA avesse agito in assenza di un incarico da parte del Comune o dell’Autorità giudiziaria (circostanza contestata in giudizio), le sue indagini risulterebbero assolutamente legittime [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Zogno e dei signori Rosario Viviano e Sonia Traini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Bracca Acque Minerali S.p.A. si occupa della produzione e del commercio di acque minerali e bevande: il sito produttivo è situato in Comune di Zogno, in prossimità dell’abitazione dei signori Rosario Viviano e Sonia Traini.

Con il provvedimento in epigrafe indicato il Comune di Zogno ha diffidato la predetta società ad adottare con effetto immediato gli accorgimenti necessari per ridurre le emissioni rumorose, specie in periodo notturno, a presentare entro 30 giorni un piano di indagine/bonifica/risanamento acustico e a eseguire entro 90 giorni gli interventi necessari.

La ricorrente ha impugnato tale diffida, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i seguenti motivi di illegittimità:

1) violazione del contraddittorio procedimentale, in quanto gli accertamenti di ARPA posti alla base del provvedimento comunale avrebbero dovuto essere svolti alla presenza di un consulente della destinataria della diffida;

2) difetto di motivazione, non potendo costituire motivazione per relationem gli accertamenti svolti da ARPA nel 2020, senza che le fosse stato conferito un incarico, né dall'Autorità giudiziaria, né dal Comune di Zogno stesso;

3) errore metodologico nell'esecuzione dell'indagine fonometrica da parte di ARPA, avendo questa utilizzato ai fini del calcolo del superamento del valore limite di emissione differenziale notturno un dato (quello del livello di rumore residuo LR) misurato in epoca antecedente al controllo.

In via istruttoria la ricorrente ha chiesto che venga disposta da questo Giudice una CTU.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Zogno, sia i confinanti Viviano e Traini, opponendosi in rito e nel merito al ricorso avversario e concludendo per la sua reiezione.

Non si è invece costituita in giudizio ARPA Lombardia, che pure era stata evocata.

All'udienza camerale del 26 ottobre 2022 la causa è stata introitata per la definizione in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito, come da avviso orale dato ai difensori delle parti.

Preliminarmente va rilevato che i controinteressati si sono costituiti oltre il termine di cui articolo 55, comma 5, Cod. proc. amm., pertanto non si terrà conto della memoria dagli stessi depositata in data 25 ottobre 2022.

Ciò detto, il ricorso è manifestamente infondato: il che consente di prescindere, per ragioni di economia processuale, dalle questioni di rito sollevate dalla difesa del Comune.

Vero è, infatti, che la società Bracca Acque Minerali S.p.A. era stata colpita da analogo provvedimento di diffida in data 24.07.2018, il quale era stato impugnato dall'interessata con ricorso rubricato al n. 883/2018 di R.G.. Nel predetto ricorso la ricorrente aveva prospettato le medesime censure espone nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il ricorso R.G. n. 883/2018 è stato respinto da questo Tribunale con sentenza n. 1107/2021.

Ancorché la summenzionata sentenza non sia definitiva (pendendo il giudizio di appello), questo Collegio non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in quella sede.

Salve le integrazioni e puntualizzazioni di cui si dirà a breve, qui è sufficiente ribadire:

– che sono «sottratte dalle garanzie partecipative, sia le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni

sonore, che le misurazioni che ne precedono l'adozione, trattandosi di atti di accertamento c.d. "a sorpresa" indispensabili per l'efficacia dei controlli (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 17 dicembre 2012 n. 5380; id. 9 novembre 2010 n. 3690; id. Sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3190; TAR Marche, Ancona, sez. I, 17 giugno 2016, n. 380; TAR Piemonte, Sez. I, 10 luglio 2015 n. 1173; id. 21 dicembre 2012 n. 1382; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 22 ottobre 2014 n. 2743)» (così, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 5053/2018);

– che il superamento del valore limite di emissione differenziale notturno pari a 3 dB(A) accertato da ARPA, cioè da un Ente pubblico preposto allo svolgimento delle verifiche in materia di inquinamento acustico, è sufficiente a giustificare il provvedimento adottato dal Comune, che pertanto non necessitava di ulteriore motivazione in quanto l'interesse pubblico è in re ipsa ed è costituito dall'obiettivo di ridurre l'inquinamento acustico, mantenendo le emissioni sonore entro i limiti fissati dal legislatore;

– che il dato utilizzato da ARPA come rumore di fondo è quello calcolato dal tecnico incaricato dalla stessa società Bracca Acque Minerali S.p.A. in fase di collaudo acustico e la ricorrente non ha fornito validi elementi dai quali inferire che quel dato possa essersi modificato.

In aggiunta alle suesposte considerazioni, va evidenziato che la ricorrente si è pervicacemente sottratta a ogni tentativo di svolgere verifiche fonometriche in regime controllato o anche solo di fermare i macchinari, adducendo giustificazioni prive di qualsivoglia fondamento. Sicché è a dir poco scorretto lamentarsi ora del fatto che gli accertamenti di ARPA siano stati eseguiti a sorpresa o che non sia stato contestualmente calcolato il rumore di fondo, calcolo per il quale è necessario che i macchinari siano fermi.

Né si vede ragione per disporre in questa sede una CTU quando la ricorrente avrebbe ben potuto sottoporsi alle verifiche in regime controllato, così come proposto da ARPA.

Infine, va osservato che ARPA è Ente istituzionalmente preposto alla tutela dell'ambiente, con compiti – tra l'altro – di controllo e di segnalazione alle Autorità preposte alla repressione di eventuali violazioni della disciplina in materia ambientale. Dunque, quand'anche ARPA avesse agito in assenza di un incarico da parte del Comune o dell'Autorità giudiziaria (circostanza contestata in giudizio), le sue indagini risulterebbero assolutamente legittime.

Per queste ragioni il ricorso va respinto.

Le spese possono essere compensate con i signori Viviano e Traini, la cui costituzione – tardiva – vale solo come costituzione formale, mentre – in conformità al principio della soccombenza – la società ricorrente viene condannata a rifondere al Comune le spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società Bracca Acque Minerali S.p.A. a rifondere al Comune di Zogno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge.

Compensa le spese di giudizio fra le restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO